

Comunicazione del 1° marzo 2012 – Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale ex art. 107 TUB

Esposizioni verso enti territoriali

La direttiva 2010/76/CE ("CRD III") ⁽¹⁾ ha previsto l'applicazione di una ponderazione preferenziale del 20% alle esposizioni verso enti territoriali aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea denominate e finanziate nella locale valuta nazionale. Per le banche la suddetta modifica è stata recepita con l'8° aggiornamento della Circolare n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" ⁽²⁾.

In base alla vigente normativa ⁽³⁾, il descritto trattamento prudenziale non si applica agli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale che adottano la metodologia standardizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

In relazione a ciò, è stato chiesto se anche gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB possano applicare alle esposizioni in esame la ponderazione del 20%.

Al riguardo, si ha presente che le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari che si iscriveranno all'Albo unico - sottoposte a consultazione lo scorso 12 gennaio ⁽⁴⁾ - prevedono l'allineamento pressoché integrale alla disciplina prudenziale delle banche, salvo che per alcune limitate integrazioni e/o specificazioni funzionali a tener conto delle caratteristiche dei suddetti intermediari nel rispetto del principio di proporzionalità (ad esempio in materia di factoring e concentrazione dei rischi). Questo allineamento porterà, tra l'altro, all'applicazione del trattamento preferenziale delle esposizioni verso enti territoriali introdotto dalla CRD III.

Sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni si potrebbe pertanto determinare una disparità concorrenziale per gli intermediari finanziari rispetto alle banche che applicano il nuovo trattamento preferenziale già dallo scorso 31 dicembre. Inoltre, il maggior assorbimento patrimoniale sarebbe richiesto solo in via temporanea, determinando una volatilità del requisito patrimoniale non connessa all'evoluzione dell'effettiva rischiosità di queste esposizioni.

Ciò posto, si estende anche agli intermediari iscritti nell'Elenco Speciale l'applicazione della ponderazione del 20% alle esposizioni verso enti territoriali aventi sede in uno Stato membro dell'UE, denominate e finanziate nella locale valuta nazionale.

La presente modifica normativa si applica a decorrere dalle segnalazioni riferite al 31.12.2011.

Termine di trasmissione dell'ICAAP

Le Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale» ⁽⁵⁾ prevedono che l'invio annuale alla Banca d'Italia del resoconto sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) avvenga entro il 31 marzo.

(1) Cfr. Allegato I, punto 2.b della direttiva 2010/76/CE che ha inserito il punto 11 bis nell'Allegato VI, Parte 1 della direttiva 2006/48/CE.

(2) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 4.

(3) Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale», Parte prima, Capitolo V, Sezione III, paragrafo 4.

(4) Cfr. Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, in consultazione (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso/dispos_vig_int_fin).

(5) Circolare n. 216, Parte Prima, Capitolo V, Sezione XI, par. 4.5.

Per le banche ⁽⁶⁾ il termine per la trasmissione è invece il 30 aprile o, in caso di chiusura dell'esercizio in data diversa dal 31 dicembre, entro 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio stesso.

Tenuto conto del processo di revisione della normativa applicabile agli intermediari finanziari ⁽⁷⁾ nonché delle esigenze di semplificazione degli adempimenti informativi di vigilanza e di una più efficiente distribuzione temporale degli stessi, per il resoconto ICAAP anche gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale sono tenuti, già da quello relativo all'anno 2011, a rispettare i termini di presentazione stabiliti per le banche.

* * *

Considerato l'approssimarsi del termine per l'invio delle segnalazioni di vigilanza riferite alla data contabile del 31 dicembre 2011 (25 marzo 2012) e del resoconto ICAAP (31 marzo 2012), le presenti modifiche normative non sono state sottoposte a consultazione pubblica, dovendosi provvedere con urgenza per permettere agli intermediari di programmare tempestivamente gli adempimenti dovuti ⁽⁸⁾.

Non è stata condotta l'analisi di impatto della regolamentazione dal momento che la modifica non comporta apprezzabili costi addizionali per i destinatari delle norme ⁽⁹⁾.

(6) Cfr. Circolare n. 263, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 6.2.

(7) Nello schema di disposizioni in consultazione, il termine di trasmissione dell'ICAAP previsto per gli intermediari finanziari che si iscriveranno all'albo di cui all'art. 106 TUB sarà allineato a quello delle banche (cfr. Titolo IV, Capitolo 4, Sezione I, par. 3).

(8) Cfr. articolo 8, comma 1 del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 (*Disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262*).

(9) Cfr. articolo 3, comma 3 del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010.